



DECRETO DIRIGENZIALE

G044_2022 - Procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) della L. 120/2020 per la fornitura di un Sistema di generazione idrogeno per elettrolisi di acqua demineralizzata (elettrolizzatore), per un importo a base di gara pari ad € 80.000,00 (ottantamila/00 Euro) I.V.A. esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 9316286A68. CUP B13C22001170005 ("HESTIA"); B13C22000810005 ("TRANSITION"); CPV 42980000-9 Generatori di gas

Il Dirigente,

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante "Codice dei contratti" e relative Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO il decreto Direttore Generale n. 882/2022 prot. 138633 del 30/06/2022 di delega alla firma degli atti della Centrale Acquisti;

VISTA la programmazione biennale ex art. 21 d.lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 1 co. 2 lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze;

RICHIAMATA la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 830/2021 che prevede a carico della Stazione appaltante, in relazione alle procedure di gara di importo superiore a euro 40.000,00, il pagamento di un contributo a favore dell'ANAC;

VISTA la nomina della dott.ssa Rina Nigro, Responsabile del Coordinamento Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria Industriale, quale Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura in oggetto, avvenuta con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 233 del 20 maggio 2022;

DATO ATTO che l'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti



debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATA la relazione istruttoria del RUP, dott.ssa Rina Nigro (All. 1), trasmessa con nota Prot. n. 145147 dell'8.07.2022 dalla quale si evince che:

- il Dipartimento di Ingegneria Industriale ha necessità, per gli obiettivi di ricerca che intende perseguire, di acquisire un Sistema di generazione idrogeno per elettrolisi (elettrolizzatore), allo scopo di effettuare campagne sperimentali mirate allo studio delle dinamiche di combustione all'interno di due progetti europei di cui il DIEF è partner:
 - ✓ HESTIA, HORIZON-CL5-2021-D5-01-05
 - ✓ TRANSITION, HORIZON-CL5-2021-D2-01-08
- è stata effettuata dalla struttura dipartimentale una preventiva informale di mercato per definire sia la tipologia di Generatore idrogeno, sia il prezzo da porre a base di gara, con l'individuazione sul mercato di prodotti industriali in grado di soddisfare le esigenze tecniche richieste;
- non sono presenti Convenzione Consip attive/o Accordo Quadro per il Sistema oggetto della presente procedura;
- trattasi di acquisto previsto nella Programmazione biennale acquisti beni e servizi 2021/22;
- l'importo stimato da porre a base di procedura è di € 80.000,00 (oltre IVA) e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00;
- si invita a procedere mediante procedura negoziata con più operatori economici, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) della L. 120/2020 invitando n. 5 operatori, selezionati dal Direttore dell'Esecuzione Ing. Alessio Picchi, comunicati con separato atto;

RITENUTO di procedere all'espletamento della suddetta procedura negoziata mediante utilizzo della piattaforma START, ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 50/2016, e che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs 50/2016, mediante ribasso percentuale sull'importo a base di procedura;

DATO ATTO che la copertura finanziaria della spesa prevista sarà assicurata dalla disponibilità di budget del Dipartimento di Ingegneria Industriale con COAN n. 64541 su appositi progetti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 co. 4 della L. 120/2020 non è richiesta la prestazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del d.lgs. 50/2016;



DATO ATTO altresì che in relazione agli artt. 97 co. 8 del d.lgs. 50/2016 e art. 1 co. 3 della L. n. 120/2020, il presente appalto non presenta carattere transfrontaliero;

RITENUTO opportuno, alla luce delle specifiche caratteristiche della fornitura in oggetto e della sua destinazione nell'ambito dei Progetti di ricerca di cui in epigrafe, non ammettere il subappalto, ai sensi del co. 2 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016;

RITENUTO, pertanto, di affidare la fornitura mediante procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 2 co. 2 lett. b) della L. n. 120/2020, tramite il ricorso alla Piattaforma di e-procurement Start Toscana, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. dddd), mediante scrittura privata, ex art. 32 co. 14 del D.lgs. 50/2016, alle condizioni previste nel Capitolato Speciale d'appalto (All. 2), nel documento denominato "Patto di integrità" e secondo quanto previsto dalla Lettera d'invito (All. 3);

DANDO ATTO che il presente atto ed il successivo contratto d'appalto sono sottoposti alla condizione risolutiva espressa in relazione al positivo esito delle verifiche in ordine al possesso, da parte dell'affidatario, dei requisiti di legge;

PRESO ATTO che la presente procedura era stata inserita in programmazione biennale degli acquisti ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 50/2016 D.M. 49/2018;

VALUTATA l'impossibilità di divisione in lotti del presente appalto;

CONSIDERATO il malfunzionamento della piattaforma MEPA a seguito del recente aggiornamento informatico;

ciò premesso

DECRETA

- a) di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. b) della L. n. 120/2020, tramite la piattaforma di e-procurement Start-Toscana, finalizzata all'acquisto di un Sistema di generazione idrogeno per elettrolisi di acqua demineralizzata (elettrolizzatore), per un importo a base di gara di € 80.000,00 oltre Iva di Legge. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- b) la spesa per l'acquisto della fornitura nonché quella relativa al pagamento del Contributo di Gara Anac di importo pari a € 30,00 è garantita dal budget del Dipartimento di Ingegneria



Industriale con COAN n. 64541 su appositi progetti, ed è autorizzata dal Consiglio di Dipartimento del 20/05/2022;

- c) di approvare l'allegato capitolato e la lettera d'invito a rimettere offerta (all. 2 e 3);
- d) di disporre che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016;
- e) che, ai sensi del co. 3 dell'art. 1 della L. n. 120/2020, troverà applicazione l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque;
- f) di dare atto che il contratto d'appalto si intende stipulato mediante scrittura privata, ai sensi del co. 14 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016;
- g) di sottoporre il presente atto e il successivo contratto d'appalto sotto condizione risolutiva espressa in relazione al positivo esito delle verifiche in ordine al possesso, da parte dell'affidatario, dei requisiti di legge;
- h) è prevista l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 8 co. 1 della L. 120/2020;
- i) di disporre che il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate, in ordine alla regolarità e corrispondenza formale e fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione del responsabile;
- j) di procedere, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e della vigente normativa, alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo (<https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html>) sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione "Amministrazione trasparente" sezione Bandi di Gara; sulla Piattaforma SITAT SA Regione Toscana;

Il Dirigente

Dott. Massimo Benedetti

ALLEGATI:

- 1) Relazione RUP
- 2) Capitolato Speciale d'appalto
- 3) Lettera d'invito



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DIEF
DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA
INDUSTRIALE

Acquisizione di Sistema di generazione idrogeno per elettrolisi di acqua demineralizzata (elettrolizzatore)

CIG: 9316286A68

CUP: B13C22001170005 ("HESTIA") - B13C22000810005 ("TRANSITION")

RELAZIONE

Responsabile Unico del Procedimento

La sottoscritta Dott.ssa Rina Nigro, Responsabile del Coordinamento Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria Industriale,

Vista la richiesta di acquisto del Prof. Bruno Facchini, dalla quale si evince che gli obiettivi di ricerca che si intende perseguire con l'acquisto del Sistema di generazione idrogeno per elettrolisi (elettrolizzatore), consistono nell'effettuazione di campagne sperimentali mirate allo studio delle dinamiche di combustione all'interno di due progetti europei di cui il DIEF è partner;

Vista l'indagine compiuta da parte dei proponenti per definire sia la tipologia di Generatore idrogeno, sia il prezzo da porre a base di gara;

Vista l'individuazione sul mercato di prodotti industriali in grado di soddisfare le esigenze tecniche richieste ;

Visto il Capitolato di appalto (normativo e prestazionale) predisposto di concerto;

Considerata la determinazione dell'importo da porre a base di gara pari a euro 80.000,00 oltre IVA;

Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento n.233 del 20 maggio 2022 con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs. 50/2016 per la procedura di acquisizione di un Sistema di generazione idrogeno per elettrolisi di acqua demineralizzata (elettrolizzatore);

Considerato che il suddetto acquisto é riportato nella Programmazione biennale acquisti beni e servizi 2021/22 - codice CUI 66 - con diversa descrizione (Linea distribuzione idrogeno per cella sperimentale), come segnalato nell'Aggiornamento semestrale di maggio scorso, vedi vs. progressivo n.52;

Considerato che il contratto di appalto sarà contabilizzato "a corpo";

Preso atto che la copertura finanziaria della spesa è assicurata dal budget del



Dipartimento con coan n.64541 su appositi progetti;

Verificata l'assenza di Convenzione Consip attiva e/o Accordo Quadro per il Sistema oggetto della presente procedura;

Dichiara

Che ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990, novellata per effetto dell'art.1 c.41 della L. 190/2012, non sussiste a proprio carico causa di incompatibilità alcuna e che, pertanto, si esclude la sussistenza di ogni condizione o presupposto che possano influire sull'esito istruttorio o finale della decisione assunta;

Invita la Centrale Acquisti di Ateneo

A prendere in carico l'acquisizione di un Sistema di generazione idrogeno per elettrolisi di acqua demineralizzata (elettrolizzatore), come da Capitolato predisposto, tramite procedura negoziata, ponendo a base di gara l'importo di euro 80.000,00 oltre IVA;

A tal fine allega alla presente relazione:

- a) Estratto di verbale del Consiglio di Dipartimento del 20.05.2022;
- b) Richiesta di acquisto
- c) Capitolato d'appalto
- d) Indagine di mercato e Offerte acquisite

Il RUP
Dott.ssa Rina Nigro

Firenze, 29.06.2022



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIEF
DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA
INDUSTRIALE

CAPITOLATO D'APPALTO TECNICO NORMATIVO E PRESTAZIONALE PER LA FORNITURA DI

Sistema di generazione idrogeno per elettrolisi di acqua demineralizzata (elettrolizzatore)

Oggetto: Fornitura **Sistema di generazione idrogeno per elettrolisi di acqua demineralizzata (elettrolizzatore)**, per un importo a base di gara pari ad € 80.000,00 (ottantamila/00 Euro) I.V.A. esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

CIG: 9316286A68

CUP: - B13C22001170005 – (“HESTIA”);

- B13C22000810005 – (“TRANSITION”);

Stazione appaltante: Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Firenze, di seguito indicato con DIEF, Via S.Marta 3 – 50139 Firenze

CF 01279680480
Pec: ingind@pec.unifi.it

RUP: Dott.ssa Rina Nigro – Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria Industriale - tel. 055/2758817

DEC: Ing. Alessio Picchi – Dipartimento Ingegneria Industriale- tel. 055/2758452



Art. 1 Oggetto della fornitura

Fornitura di: “Generatore Idrogeno” basato su elettrolisi dell’acqua demineralizzata (elettrolizzatore) per una potenzialità in termini di produzione di idrogeno ricadente nel range di portata 14000-16000 Nlt/h.

Art. 2 Caratteristiche della fornitura

-n.1 Generatore idrogeno basato su elettrolisi dell’acqua, avente le caratteristiche tecniche riportate nel capitolato tecnico.

Art. 3 Garanzie sui beni forniti, interventi in garanzia e marcatura “CE”

3.1 Garanzie

Il Generatore Idrogeno dovrà essere garantito per un minimo di **12** (dodici) mesi dalla data del positivo collaudo

La garanzia sui beni forniti, che dovrà coprire i costi dei componenti, della manodopera e gli eventuali costi di trasferta per i tecnici riparatori decorre dal giorno successivo a quello dell’esito positivo del collaudo di cui all’art 8.2.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costruttivi.

3.2 Certificazione “CE”

Le forniture dovranno essere munite della marcatura di certificazione “CE” richiesta dalle norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 e successive modifiche ed integrazioni.



Art. 4 Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara secondo le disposizioni dell'art.45 del Codice purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

4.1 Requisiti generali

Sono esclusi dalla procedura negoziata gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice degli appalti.

Art. 5 Luoghi, termine di consegna, installazione e modalità di resa

5.1 – Luogo di consegna della fornitura oggetto della gara.

Il Generatore Idrogeno dovrà essere consegnato presso il laboratorio LINEA Via Vittorio Emanuele 32 – Calenzano (FI) Il fornitore deve effettuare la consegna, a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali indicati all'atto della consegna ecc.). Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personal e preposto al controllo.

5.2 – Termine di consegna ed installazione

La fornitura, in totale conformità a quanto previsto all'articolo 2 del presente Capitolato, dovrà essere consegnata e installata nei locali indicati al precedente comma 5.1, **entro 16 settimane lavorative**, decorrenti dal giorno successivo a quello di stipula del contratto.

È prevista l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 8 co.1 della L. 120/2020.

Il giorno di consegna dovrà essere preventivamente concordato con il DEC della fornitura.



5.3 – Modalità di consegna

Sono compresi nel prezzo contrattuale d'appalto, oltre alla fornitura, anche l'imballaggio, il trasporto, l'assicurazione del trasporto, eventuali oneri doganali, il carico e lo scarico, il conferimento e la collocazione nei locali di destinazione. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti del bene consegnato, non rilevati all'atto della consegna.

Art. 6 Importo a base di gara e criterio di aggiudicazione

6.1 Importo

L'importo a base di gara è pari ad **€ 80.000 (ottantamila/00 Euro)** I.V.A. esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento della fornitura, posa in opera a regola d'arte e servizi connessi elencati nel capitolato tecnico e disciplinare, tutto incluso e nulla escluso.

6.2 Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta di minor prezzo, da definirsi a mezzo ribasso percentuale contabilizzato a corpo sull'importo a base di gara.

Saranno escluse le offerte economiche con un importo uguale o superiore a quello sopra indicato.

Art. 7 Obblighi dell'Aggiudicatario

7.1 Obblighi generali

L'aggiudicatario si obbliga a garantire la fornitura a perfetta regola d'arte ed in toto rispondente alle caratteristiche tecniche indicate nel presente capitolato.

7.2 Obblighi in fase di consegna



L'Aggiudicatario si obbliga, incluso nel prezzo contrattuale d'appalto, a rilasciare la documentazione elencata nel seguito:

- ✓ bolle di consegna;
- ✓ certificati di omologazione "CE";
- ✓ schede tecniche e *dépliant* illustrativi;
- ✓ manuali di istruzione stallate, sia in versione "CD", oppure "DVD", sia cartacea;
- ✓ manuale d'uso

Sarà compito del DEC della fornitura informare il RUP del completo rilascio della suddetta documentazione.

Art. 8 Penali per ritardata consegna, Collaudo e correlate penali

8.1 Ritardi nella consegna della fornitura

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità della fornitura.

Qualora si registrassero ritardi rispetto a quanto stabilito all'art. 5.2 del presente capitolato verrà applicata una penale pari allo 0,1 ‰ (zero virgola uno per mille) dell'intero importo contrattuale (al netto dell'I.V.A.) per ogni giorno naturale successivo e continuo di ritardo.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a mezzo PEC, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si



riarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva.

8.2 Collaudo e penali correlate

La stazione appaltante effettuerà il collaudo successivo alla installazione presso la sede di consegna della fornitura.

In particolare:

- ✓ Il collaudo sarà effettuato a cura di una commissione tecnica di collaudo appositamente nominata dal Direttore del DIEF entro 15 giorni dalla consegna del Generatore Idrogeno
- ✓ La commissione avrà a disposizione 30 giorni;
- ✓ Al termine del collaudo verrà redatto un verbale di collaudo che la stazione appaltante avrà cura di inviare all'aggiudicatario per consentire quanto previsto all'art 10 (emissione fattura).
- ✓ Nel caso in cui la fornitura non dovesse superare le prove di collaudo il RUP comunicherà all'Aggiudicatario l'esito negativo via PEC.
- ✓ L'aggiudicatario avrà a disposizione 15 giorni naturali e consecutivi per provvedere in merito e chiedere un secondo collaudo anche sostituendo l'attrezzatura o parte della stessa.
- ✓ Le eventuali spese relative al secondo collaudo sono integralmente a carico dell'Aggiudicatario.
- ✓ Nel caso in cui la fornitura non dovesse superare il secondo collaudo sarà dovuta una penale per ogni giorno solare di ritardo nella messa in opera della nuova strumentazione.

La penale sarà pari allo 0,1 ‰ (zero virgola uno per mille) dell'intero importo contrattuale (al netto dell'I.V.A.) per ogni giorno naturale successivo e continuo di ritardo. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a mezzo PEC.

Nel caso di terzo collaudo con esito negativo, comunicato a mezzo PEC dalla Stazione appaltante, l'Aggiudicatario si impegna a ritirare il materiale entro 10 giorni.



La Stazione appaltante incamererà la cauzione di cui all'art. successivo.

Art.9 Aggiudicazione, Cauzione e Stipula del contratto

L'aggiudicazione al miglior offerente diverrà definitiva dopo l'effettuazione, con esito positivo, delle verifiche di legge.

La stipula del contratto avverrà con le modalità di rito previa presentazione della garanzia definitiva sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 103 del Dlgs 50/2016, pari al **10 per cento** dell'importo contrattuale. In caso di ribasso superiore al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 c. 7 del codice, per la garanzia provvisoria.

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 10 Fatturazione e termini di pagamento

10.1 L'Aggiudicatario dovrà emettere fattura elettronica intestata al Dipartimento di Ingegneria Industriale al rilascio del verbale di collaudo e regolare esecuzione di cui all'art 8.2.



10.2 La fattura, soggetta al regime dello split payment, ai sensi della legge 190/2014 art.1 co.629 lett.b), dovrà riportare obbligatoriamente il codice IPA della struttura **QQLDAU** ed il Codice identificativo di Gara (**CIG**), pena la mancata accettazione della fattura stessa.

10.2 Il pagamento sarà eseguito, a mezzo bonifico bancario, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura fermo restando la verifica e accettazione dei documenti sopra indicati e previa acquisizione di tutti i controlli di legge previsti in materia di trasparenza, anticorruzione e regolarità amministrativa e contributiva.

Art. 11 Obblighi dell'Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

11.1 – L'operatore economico Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

11.2 – Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010 n.137.

Art. 12 Estensione del codice di comportamento dei dipendenti e del codice etico dell'Università degli studi di Firenze

L'aggiudicatario, in ottemperanza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Firenze e del Codice Etico (reperibili sul sito <http://www.unifi.it/vp-2344-statuto-e-normativa.html>), quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

L'aggiudicatario, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo.



Art. 13 Responsabilità

L'Aggiudicatario è responsabile dell'operato del personale da esso dipendente, nonché di tutti i danni a persone ed a cose che il medesimo personale dovesse arrecare all'Università degli Studi di Firenze DIEF, nonché ai suoi dipendenti ed è tenuto al risarcimento degli stessi.

L'Università degli Studi di Firenze DIEF e tutto il suo personale sono esonerati da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione della fornitura. L'Aggiudicatario si impegna a sollevare l'Università degli Studi di Firenze DIEF ed il suo personale da qualsiasi molestia o azione, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente potesse contro di loro essere mossa; in particolare si impegna a rimborsare all'Università degli Studi di Firenze DIEF stesso ed il suo personale di quanto eventualmente saranno chiamati a rifondere a terzi per fatti connessi alle prestazioni, oggetto della fornitura. A tale scopo, a copertura dei rischi di Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, l'Aggiudicatario dichiara di essere in possesso di idonea polizza assicurativa, per la copertura dei rischi sopra richiamati, emessa da primaria Compagnia, valida per l'intera durata contrattuale.

Art.14 Clausola risolutiva espressa

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione del contratto;
- stato di inosservanza del concessionario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di Legge speciali e generali;



- esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di Legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità della fornitura;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione della fornitura;
- cessazione dell'Azienda, per cessione del ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario.
- Mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- Manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- Inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2020 n. 136;
- Ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre all'immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere.

Art. 15 Cessione del contratto e subappalto

La cessione del contratto e/o il subappalto ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale, è espressamente vietata.

Art. 16 Norme di rinvio, Controversie e Foro

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia al Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi di Firenze nonché alle norme del Codice Civile della



Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.

Per qualsiasi controversia, le Parti dichiarano competente il Foro di Firenze.

Art. 17 Informativa trattamento dati personali

L'Università degli Studi di Firenze, ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del Codice in materia di dati personali D.L. n.196/2003, informa l'Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia. Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell'Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: privacy@adm.unifi.it.

* * * * *

**TIMBRO E FIRMA DELL'OPERATORE ECONOMICO PER ACCETTAZIONE
INTEGRALE DEL PRESENTE CAPITOLATO**



CAPITOLATO TECNICO

Oggetto della presente fornitura è un Generatore Idrogeno basato sul principio di elettrolisi dell'acqua e comunemente chiamato elettrolizzatore. Tale sistema risulta necessario per alimentare apparati sperimentali quali bruciatori industriali e/o motori a combustione interna di tipo prototipale al fine di effettuare studi di interesse scientifico per il Dipartimento di Ingegneria Industriale (di seguito denominato "DIEF").

Il generatore idrogeno o elettrolizzatore dovrà rispettare requisiti tecnico/prestazionali che lo rendono compatibile con le esigenze sia in termini di performance che compatibilità con gli ambienti nel quale verrà installato. Al committente è richiesta la fornitura del sistema di generazione, completo di eventuale sistema di raffreddamento, quadro elettrico di controllo/comando, trapposto presso i laboratori del DIEF e messa in esercizio/assistenza al primo avvio.

L'oggetto della fornitura è di seguito descritto nel dettaglio:

- Generatore idrogeno (di seguito generatore) per elettrolisi di acqua demineralizzata composto da una o più generatori per una potenzialità complessiva richiesta in termini di portata di idrogeno che deve cadere nel range 14000-16000Nlt/h ad una pressione in uscita dal generatore di almeno 8barG o superiore con purezza idrogeno minima pari a $99,5\% \pm 0,2\%$;
- Il sistema può essere composto da uno o più generatori progettati per poter funzionare in parallelo, alimentando la medesima dorsale (tubazione) di servizio senza necessità di installare serbatoi smorzatori o recipienti di accumulo di alcun tipo;
- Il generatore idrogeno deve essere conforme alla direttiva dell'Unione europea 2006/42/CE denominata direttiva macchine e catalogato come "macchina". Deve essere adatto all'installazione all'interno di locali industriali con un ricambio di aria massimo di 500Nm³/h e temperatura ambientale nel range 15-30°C;
- Funzionamento con acqua demineralizzata fino a 1.9μs/cm con battente massimo di 1 metro utilizzata per il processo di elettrolisi;
- Il generatore deve prevedere uscite relative alla produzione idrogeno e ossigeno oltre ai relativi vent di servizio. La linea di produzione ossigeno deve poter essere intercettabile senza pregiudicare il funzionamento del generatore. In caso di più generatori essi dovranno essere collegati in parallelo a cura del fornitore al fine di definire un'unica uscita per la produzione di idrogeno e una per l'ossigeno.
- Le uscite idrogeno e ossigeno devono avere attacchi filettati femmina EN 10226-1 ed essere dotati di valvole non ritorno di fiamma e valvola di intercettazione.
- È richiesto sulla linea idrogeno in uscita dal sistema di generazione l'installazione di un regolatore di pressione manuale a membrana dotato di manometro analogico in grado di regolare la pressione di valle in un range minimo garantito pari a 3-8barG, al fine di garantire una maggiore stabilità della pressione di mandata del sistema. Il regolatore di pressione deve essere pienamente compatibile con la massima pressione generata dal sistema presente a monte del regolatore stesso e dal rating di portata richiesto;
- Il circuito di raffreddamento del sistema di generazione idrogeno, necessario per smaltire il calore generato dal processo di elettrolisi, può essere interno o esterno al generatore stesso ed è da considerarsi parte integrante della fornitura. In caso di circuito esterno esso deve essere adatto ad installazione all'aperto ad una distanza massima dalla macchina di circa 15 metri ed essere perfettamente integrato con le logiche di controllo del sistema. La distanza di 15 metri è da intendersi come lunghezza lineare della tubazione fra sistema di generazione e sistema di raffreddamento; la differenza di altezza fra il sistema di raffreddamento e il generatore può essere massimo 4 metri.
- L'occupazione in pianta del sistema di generazione, considerando le distanze di installazione



minime, non deve superare i 4x4 metri; in altezza è consentita uno spazio utile di 4 metri. Al di fuori di tali spazi e considerando il ricambio di aria minima di 500Nm³/h, il sistema non deve generare atmosfera potenzialmente esplosiva.

- Il sistema di generazione dovrà essere corredato di quadro elettrico e sistema di controllo e regolazione con interfaccia per l'operatore. Il quadro elettrico di controllo deve essere dotato di un contatto in morsettiera ("riserva emergenza") in grado di arrestare la macchina (arresto di emergenza) al quale l'utente può collegare loop di emergenza esterni. Il quadro elettrico può essere a bordo macchina o esterno.
- Il sistema deve essere compatibile con alimentazione elettrica con linea trifase 3P+N a 400V 50Hz; la potenza massima richiesta dal sistema di generazione non deve eccedere i 100kW elettrici.
- Il sistema di controllo del generatore deve essere in grado di adeguarsi alle richieste di portata di idrogeno nel range 5-100% della portata massima erogata dal sistema mantenendo la pressione di erogazione stabile nel tempo. Il sistema deve tollerare periodi di assenza di richiesta di produzione idrogeno (standby) fino ad un massimo di 2.5 ore seguiti da periodi di operatività senza richiedere particolari manovre o interazioni dell'operatore con il generatore.
- La fornitura del sistema di generazione completo di circuito di raffreddamento deve comprendere trasporto e il collocamento del sistema all'interno dei locali del DIEF. La carica dell'elettrolita, oltre all'assistenza al primo avvio per un massimo di 8 ore lavorative di un tecnico specializzato presso il DIEF, risulta a carico del fornitore. L'assistenza al primo avvio è da intendersi inclusiva di addestramento del personale del DIEF ai contenuti del manuale operativo del generatore.



LETTERA D'INVITO

G044_2022: Procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) della L. 120/2020 per la fornitura di un Sistema di generazione idrogeno per elettrolisi di acqua demineralizzata (elettrolizzatore), per un importo a base di gara pari ad € 80.000,00 (ottantamila/00 Euro) I.V.A. esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 9316286A68 CUP B13C22001170005 ("HESTIA"); B13C22000810005 ("TRANSITION"); CPV 42980000-9 Generatori di gas

PREMESSE

Con delibera del 20 maggio 2022 il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Firenze, ha deliberato l'acquisto di un Sistema di generazione idrogeno per elettrolisi di acqua demineralizzata (elettrolizzatore) al fine di poter effettuare campagne sperimentali mirate allo studio delle dinamiche di combustione all'interno di due progetti europei di cui il DIFE è partner:

- o HESTIA, HORIZON-CL5-2021-D5-01-05
- o TRANSITION, HORIZON-CL5-2021-D2-01-08

in conformità con il Documento di programmazione biennale 2021-2022, adottato da questo Ateneo ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 50/2016. Nella medesima seduta sono stati nominati quale RUP la dott.ssa Rina Nigro e quale DEC l'Ing. Alessio Picchi.

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale ha espletato un'indagine informale di mercato finalizzata alla determinazione dell'importo da porre a base della presente procedura negoziata ed all'individuazione di operatori economici in grado di fornire prodotti industriali che soddisfano le esigenze richieste.

Ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs. 50/2016 (di seguito *Codice*), la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito *Piattaforma*) accessibile all'indirizzo www.start.toscana.it conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. b) della Legge n. 120/2020, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016.

La procedura è strutturata su UNICO LOTTO, individuato con il seguente codice CIG: 9316286A68

Il luogo di esecuzione dell'appalto è presso il laboratorio LINEA Via Vittorio Emanuele 32 – Calenzano (FI) - Firenze. Codice NUTS: ITI14.

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Dott.ssa Rina Nigro, Responsabile del Coordinamento Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Firenze – tel. 0552758817 rina.nigro@unifi.it

LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE “Start-Toscana ”

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla Lettera di Invito e a quanto previsto dalle prescrizioni tecnico-informatiche di utilizzo della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di

proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.unifi.it/p2320.html> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione della procedura alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente lettera d'invito e quanto previsto dalle prescrizioni tecnico-informatiche di utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate chiamando il seguente numero telefonico 0810084010 (dalle ore 08:30 alle ore 18:30) e/o scrivendo all'indirizzo mail start.oe@accenture.com

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera d'Invito;
- 2) Dichiarazione a corredo della Documentazione di Gara;
- 3) Modello DGUE;
- 4) Patto d'integrità;
- 5) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, composto dal Capitolato d'appalto tecnico normativo e prestazionale;

La documentazione di gara è disponibile ad accesso libero, completo e incondizionato sul sito internet della stazione appaltante: <https://www.unifi.it/p2320.html> e nel dettaglio di gara della piattaforma di *e-procurement* all'indirizzo www.start.toscana.it

1.2 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti di natura procedurale-amministrativa mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza** del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza** del termine fissato per la presentazione delle offerte, e nel caso d'interesse generale saranno rese disponibili, in forma anonima, nella sezione comunicazioni della procedura telematica a chiunque vi acceda per consultarne i dettagli.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione Comunicazioni. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare la Piattaforma fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

2. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto ha per oggetto l'acquisto e l'installazione di n. 1 "Generatore Idrogeno" basato su elettrolisi dell'acqua demineralizzata (elettrolizzatore) per una potenzialità in termini di produzione di idrogeno ricadente nel range 14000-16000 Nlt/h, con le specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico,

allegato al Capitolato d'appalto tecnico normativo e prestazionale, e garantito per un minimo di 12 mesi dalla data del positivo collaudo.

Le forniture dovranno essere munite della marcatura di certificazione "CE" richiesta dalle norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono compresi nel prezzo contrattuale d'appalto, oltre alla fornitura, anche l'imballaggio, il trasporto, l'assicurazione del trasporto, eventuali oneri doganali, il carico e lo scarico, il conferimento e la collocazione nei locali di destinazione.

Inoltre, dovrà essere inclusa nel prezzo contrattuale d'appalto, la seguente documentazione:

- ✓ bolle di consegna;
- ✓ certificati di omologazione "CE";
- ✓ schede tecniche e dépliant illustrativi;
- ✓ manuali di istruzione stallate, sia in versione "CD", oppure "DVD", sia cartacea;
- ✓ manuale d'uso

Tabella n. 1 – Importo dell'Appalto

	Imputazione	CPV	Importo
	<i>Importo a base di gara</i>	CPV 42980000-9 Generatori di gas	<i>€ 80.000</i>
	<i>di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>		<i>€ 0,00</i>
			<i>€ 80.000,00</i>

L'importo a base di gara è pari a Euro **80.000,00** al netto di Iva e non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso.

3. DURATA DEL CONTRATTO, OPZIONI E RINNOVI

3.1 DURATA

La fornitura oggetto di appalto è contabilizzata a corpo. La fornitura, dovrà essere consegnata e installata nei locali indicati in premessa, entro 16 settimane lavorative, decorrenti dal giorno successivo a quello di stipula del contratto.

È prevista l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 8 co.1 della L. 120/2020.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

Non sono previste opzioni di rinnovo del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Visti i requisiti di partecipazione richiesti, non è previsto il ricorso all'avvalimento.

6. SUBAPPALTO

Alla luce delle specifiche caratteristiche della fornitura in oggetto e della sua destinazione nell'ambito dei Progetti di ricerca di cui in epigrafe, non è ammesso il ricorso al subappalto, ai sensi del co. 2 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

7. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 1 co. 4 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, non è richiesta la prestazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 6 del Codice.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'operatore economico per presentare offerta dovrà inserire tutta la documentazione di partecipazione nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio indicato dalla Stazione Appaltante all'interno del sistema telematico.

Il possesso dei requisiti di partecipazione è dichiarato dagli operatori economici concorrenti nel Documento di Gara Unico Europeo D.G.U.E. e nella "Dichiarazione a corredo della documentazione di gara".

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compresi il DGUE e la Dichiarazione a corredo della documentazione di gara, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

9. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di

quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

10. CONTENUTO DELLA BUSTA ELETTRONICA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta elettronica concernente la documentazione amministrativa contiene: il DGUE, la Dichiarazione a corredo della documentazione di gara, il PassOE, il Patto d'integrità, il Capitolato d'appalto tecnico normativo e prestazionale, oltre all'ulteriore documentazione richiesta, in relazione alle diverse forme di partecipazione, e in particolare:

10.1 DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La Dichiarazione a corredo della documentazione di gara dovrà essere sottoscritta con firma digitale dall'operatore economico concorrente.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte dell'associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) ove il soggetto firmatario sia procuratore: copia conforme all'originale della procura oppure documentazione dalla quale derivi il potere di rappresentanza del soggetto sottoscrittore.

10.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla Stazione Appaltante sulla piattaforma telematica Start secondo quanto di seguito indicato (si allega Modello DGUE).

Parte I_– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui alle Sez. A-B-C-D.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**»

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il suddetto documento deve essere reso e firmato dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte dell'associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della procedura.

10.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

10.3.1 Dichiarazioni integrative

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

1. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
2. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
3. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono presentate e sottoscritte da tutti soggetti interessati costituenti il concorrente.

Alle imprese che hanno depositato domanda di concordato di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto (Art. 110, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016). Pertanto:

Ai sensi dell'art. 110, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 161, comma 6, del R.D. n. 267/1942 ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 della medesima Legge Fallimentare, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, del R.D. n. 267/1942, successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere

autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

Ai sensi del co. 5 dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016 l'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, salvo che nelle ipotesi indicate al comma 6 del medesimo art. 110.

Ai sensi dell'art. 186 bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

- a) una **RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ai sensi del co. 6 dell'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, gli operatori economici ammessi a procedura di concordato possono concorrere anche riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

10.3.2 PASSOE

Di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente.

10.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del

CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo 15.3.5 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

11. CONTENUTO DELLA BUSTA ELETTRONICA “OFFERTA ECONOMICA”

Nella busta elettronica “offerta economica” deve essere contenuta l'offerta economica generata dalla Piattaforma, firmata digitalmente dal legale rappresentante, come sopra meglio descritto per quanto concerne la documentazione amministrativa.

L'offerta economica è determinata dal ribasso percentuale che verrà applicato, ai fini dell'individuazione del corrispettivo contrattuale, all'importo posto a base di procedura pari ad € 80.000,00.

Il ribasso dovrà essere espresso con un **massimo di due decimali**; in ipotesi di indicazione di decimali in numero superiore si procederà con il troncamento a partire dal terzo decimale, senza alcun arrotondamento.

Nell'offerta economica generata dal sistema, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno essere indicati negli appositi spazi, **pena l'esclusione dalla gara**:

- i costi della sicurezza afferenti all'impresa, che non possono essere pari a zero
- il costo della manodopera.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Non sono ammesse offerte in aumento, offerte parziali, condizionate o alternative o quelle espresse in modo indeterminato.

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del **minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95 Codice, determinato dal ribasso unico e fisso applicato all'importo posto a base di gara,

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino lo stesso valore al ribasso, ai fini della formazione della graduatoria si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Università si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nell'ipotesi in cui sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto della presente gara, senza che i concorrenti possano vantare alcun tipo di pretesa a qualsivoglia titolo.

13. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'apertura delle buste virtuali e la verifica del loro contenuto avverrà mediante utilizzo della Piattaforma, in modalità telematica a cura dell'Organo di verifica (Ufficio competente). Il sistema tratterà le fasi dell'apertura che saranno visibili agli operatori.

FASE 1 - I° SEDUTA TELEMATICA DELL'ORGANISMO DI VERIFICA

L'Ufficio competente (Organismo di verifica) incaricato dalla Stazione Appaltante

- 1) procede con l'apertura della busta A Documentazione Amministrativa ed esamina la documentazione ivi contenuta;
- 2) procede con la verbalizzazione delle attività svolte, relazionandosi con il Dirigente responsabile, attiva ove necessario il soccorso istruttorio, non abilita i concorrenti che devono integrare e/o regolarizzare le dichiarazioni, in attesa della conclusione della procedura di soccorso istruttorio, e abilita i concorrenti ammessi alla gara.
- 3) comunica al Dirigente competente della Stazione appaltante, ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti, i risultati dell'attività svolta.

Il giorno in cui si procederà all'apertura delle buste virtuali amministrative sarà comunicata ai concorrenti a mezzo comunicato

FASE 2 - I° SEDUTA TELEMATICA

Dopo che la prima fase di gara (verifica e valutazione della documentazione amministrativa) si è conclusa, l'Organo di Verifica procede come segue:

- 1) apre le offerte economiche e ne verifica la regolarità formale;
- 2) propone all'organo competente della stazione appaltante l'esclusione delle offerte economiche irregolari;
- 3) propone all'organo competente della stazione appaltante l'esclusione automatica delle offerte economiche che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016 e sempre che il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 5, ai sensi dell'art. 1 co. 3 della Legge 120/2020;
- 4) procede con la formulazione della graduatoria.

14. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, commi 1, 2-bis e 3-bis del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 1 co. 3 della Legge 120/2020, trova applicazione l'esclusione automatica delle offerte economiche che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016, allorché il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 5.

Nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a 5 (cinque), si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti non accettabile per anomalia, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

La stazione appaltante richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni scritte, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni ai fini della produzione delle giustificazioni.

Il RUP, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ove lo ritenga necessario, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

L'organo competente della stazione appaltante, sulla base delle determinazioni del RUP, decide in merito all'esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

15. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la gara i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80;

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

La stazione appaltante procede alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

La Stazione Appaltante si riserva, in caso di necessità sottesa all'interesse pubblico di richiedere l'esecuzione anticipata delle prestazioni in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Gli atti relativi alla presente procedura sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76, commi 5 e 6, del D. Lgs 50/2016.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa generale relativa al trattamento dei dati personali.

L'Università degli Studi di Firenze, ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del Codice in materia di dati personali D.L. n.196/2003, informa l'Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto della partecipazione alla presente procedura, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia. Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it .

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell' Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: privacy@adm.unifi.it.

ALLEGATI:

1. Capitolato d'appalto.
2. Modello DGUE.
3. Modello dichiarazione integrativa.

Il Dirigente

Dott. Massimo Benedetti